

Pubblicato il 23/02/2021

**N. 01579/2021REG.PROV.COLL.**  
**N. 05084/2020 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5084 del 2020, proposto da  
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'Avvocato Luciano Maria Delfino, con domicilio digitale come da  
PEC indicata in atti;

*contro*

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'Avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale  
come da PEC indicata in atti e domicilio fisico presso il suo studio in Reggio  
Calabria, via S. Anna II Tronco Pal. Cedir;

Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in  
persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei  
Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione  
staccata di Reggio Calabria -OMISSIS-, resa tra le parti, con la quale era

respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 21066 del 9 febbraio 2017 e della nota informativa antimafia della Prefettura di Reggio Calabria UTG -OMISSIS-;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli artt. 25 del d.l. n. 137/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 70/2020, quanto allo svolgimento con modalità telematica delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio del Consiglio di Stato nel periodo 9 novembre 2020 - 31 gennaio 2021;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza da remoto del giorno 28 gennaio 2021 il Cons. Solveig Cogliani; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I – Con l'appello indicato in epigrafe, la Società istante censura la sentenza di prime cure, con cui era respinto il ricorso proposto per l'annullamento del provvedimento di interdittiva ed i successivi provvedimenti con cui il Comune di Reggio Calabria, preso atto dell'informativa antimafia, comunicava alla Società medesima l'impossibilità a proseguire, in qualità di impresa indicata dal Consorzio, l'esecuzione del "contratto per la progettazione esecutiva dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l'esecuzione dei lavori di completamento del -OMISSIS-, invitando la Società capogruppo ad indicare altra impresa in sostituzione di essa -OMISSIS- ai fini dell'esecuzione del contratto.

Con la sentenza appellata il giudice di prime cure, partendo dal presupposto che *"ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo occorra non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, ma soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia*

*deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata*”, concludeva nel senso che *“l’articolato quadro indiziario elaborato dalla Prefettura di Reggio Calabria sia idoneo a sorreggere il giudizio prognostico circa il pericolo di infiltrazione della società ricorrente da parte della criminalità organizzata”*, ritenendo, tra l’altro, *“dimostrate le cointeressenze economiche di -OMISSIS-con le società riconducibile ad -OMISSIS- e la ricorrente.*

L’appellante, pertanto, deduce i motivi di censura di seguito specificati.

1. Difetto di istruttoria per violazione da parte della normativa interna dell’art.6, par. 1 del

Trattato dell’Unione Europea, dell’art. 41 della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE del

7 dicembre 2000 adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo avente il medesimo valore giuridico dei Trattati.

Contesta l’appellante la decisione assunta dal giudice di prime cure e, preliminarmente, chiede al pari di quanto già fatto dalla Sez. III del Tribunale amministrativo regionale di Bari, di richiedere alla Corte di Giustizia dell’U.E. di chiarire pregiudizialmente se gli art. 91, 92 e 93 del d.lgs. n. 159/2011, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in favore dell’impresa, siano compatibili con il principio del contraddittorio, così come strutturato e riconosciuto dall’UE.

2. Eccesso di potere sotto il profilo della insufficiente e contraddittoria motivazione, della

manifesta illogicità, della insussistenza e della erronea e travisata valutazione dei fatti, posti a presupposto del provvedimento di interdittiva impugnato, avuto particolare riguardo ai caratteri dell’attualità, della congruità e della concretezza degli elementi assunti dal Prefetto.

Contesta l’appellante la decisione assunta dal giudice di prime cure che avrebbe fondato la propria decisione su un’informativa, rilasciata dalla Prefettura, riportante circostanze errate oltre che inesatte, in assenza di elementi sintomatici ed univoci che potessero far ritenere che la Società

odierna appellante fosse soggetta ad influenze attraverso comportamenti, legami di cointeressenza, di solidarietà e/o di copertura.

Lo stretto rapporto familiare intercorrente tra l'Amministratore della -OMISSIS-, utilizzati, da parte dell'Autorità amministrativa, per suffragare la natura di impresa mafiosa di essa -OMISSIS-sarebbero elementi tutti dichiarati insussistenti in sede penale.

3. Con riferimento all'interdittiva nei confronti della -OMISSIS- , l'insignificanza, nella fattispecie, del rapporto familiare intercorrente tra l'Amministratore della --OMISSIS-con conseguente asserita errata applicazione per proprietà transitiva della misura interdittiva impugnata.

Il Prefetto non avrebbe addotto alcun elemento concreto dal quale potrebbe desumersi che l'attività della società -OMISSIS- sia stata e/o sia condizionata dalla -OMISSIS-, il quale, peraltro, sarebbe estraneo a qualunque contatto con ambienti malavitosi.

4. Disparità, in ragione dell'ordinanza n. 732 dell'11 dicembre 2020, con la quale il TAR della Calabria, Sezione distaccata di Reggio Calabria ha sollevato, in un caso asseritamente omologo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. 6 novembre 2011 n. 159, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Cost., con il diritto al lavoro di cui all'art.4 e con il diritto di difesa di cui all'art. 24, Costituzione.

In quella sede infatti si evidenziava la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di misura di prevenzione e quelli attinti da provvedimento di interdittiva antimafia, laddove in quest'ultima materia esso preclude, all'autorità amministrativa irrogatrice il provvedimento (Prefetto) la possibilità di escludere, al pari di quanto attribuisce al giudice *ex art. 67, 5° comma del d.lgs. n. 159/2011*, le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all'interessato, poiché l'attività aziendale della -OMISSIS- costituirebbe, nel caso che occupa, l'unica fonte di reddito del Sig. -OMISSIS-.

Si sono costituiti per resistere il Comune ed il Ministero per resistere.

Con memoria per l'udienza di discussione il Ministero dell'Interno ha precisato:

con riferimento al primo motivo, la censura sarebbe innanzitutto inammissibile, poiché

introdotta tardivamente in sede di appello; inoltre infondata, poiché la Corte di Giustizia, con ordinanza del 28 maggio 2020, causa C-17/20 ha già dichiarato irricevibile la questione pregiudiziale sollevata dal T.A.R. Puglia con la citata ordinanza n. 28 del 2020, poiché il riferimento all'articolo 41 della Carta, si rivolge non agli Stati membri, bensì unicamente alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione europea (sentenze del 17 luglio 2014, YS e a., C 141/12 e C 372/12, EU:C:2014:2081, punto 67; dell'8 maggio 2019, PI, C 230/18, EU:C:2019:383, punto 56, nonché del 26 marzo 2020, Hungeod e a., C 496/18 e C 497/18, EU:C:2020:240, punto 63); e poiché, inoltre, ove il rinvio si riferisse al principio del rispetto dei diritti della difesa, l'obbligo derivato incombe sulle amministrazioni degli Stati membri ogniqualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione, quand'anche la normativa dell'Unione applicabile non preveda espressamente siffatta formalità (sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C 276/12, EU:C:2013:678, punto 38), tuttavia non sarebbe provato il criterio di collegamento tra, da un lato, il diritto dell'Unione e, dall'altro, l'informazione antimafia interdittiva; - con riferimento al secondo motivo, il provvedimento sarebbe stato assunto sulla base di consolidati principi, secondo i quali l'interdittiva è volta a contrastare "ab initio" l'ingerenza della criminalità organizzata;

quanto all'ulteriore motivo, gli elementi, assunti dal Prefetto valutati complessivamente,

sarebbero ragionevolmente univoci nell'indicare il pericolo di infiltrazione mafiosa.

In particolare, l'Amministrazione ha sottolineato i seguenti elementi in fatto:

la Società appellante è amministrata da -OMISSIS-; essa ha struttura familiare ed è composta, oltre che dal predetto, da -OMISSIS- in riferimento a -OMISSIS-, indipendentemente dalle vicende penali, sono segnalati e rapporti d'affari e cointeressenze societarie con società ritenute riconducibili ad -OMISSIS- condannato per concorso esterno in associazione mafiosa in via definitiva ed attualmente latitante all'estero; infatti, lo stesso ha rivestito nel 2007 il ruolo di legale rappresentante della società -OMISSIS-; altresì, che nel biennio 1999-2000 questi è stato socio di minoranza della -OMISSIS-sono state sequestrate nell'ambito del procedimento penale -OMISSIS-ancora dai controlli effettuati, sussisterebbero, altresì, cointeressenze economiche dirette della -OMISSIS- con la -OMISSIS- (in particolare, con riferimento alla vicenda relativa -OMISSIS-, che gli inquirenti riferiscono essere stato composto da -OMISSIS--).

Negli stesso termini la difesa del Comune, che ha precisato la natura vincolata dell'atto emanato rinviando al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui in presenza di un'informativa prefettizia antimafia che accerti il pericolo di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata – come nel caso in esame – non residuerebbe in capo al Comune alcuna possibilità di sindacato nel merito dei presupposti che hanno indotto il Prefetto alla sua adozione, atteso che si tratta di provvedimento volto alla cura degli interessi di rilievo pubblico il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva all'Autorità di pubblica sicurezza e non può essere messo in discussione da parte dei soggetti che alla misura interdittiva devono prestare osservanza (cfr. Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3247).

Con ulteriore memoria, l'appellante ha ribadito le proprie difese.

In particolare ha richiamato le puntualizzazioni già svolte nell'atto introduttivo d'appello, di seguito specificate.

- 1 – quanto all’interdittiva -OMISSIS-il provvedimento fa menzione della denuncia per trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori ex art. 123 quinquies, d.l. n. 306 del 1992, nell’ambito del procedimento penale -OMISSIS-e alla condanna in primo grado alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e per il corruttore, tuttavia ometterebbe di riferire per quanto afferisce alla prima ipotesi di reato, che il G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, ha disposto, con riferimento alla posizione -OMISSIS-, dopo la condanna è stato, unico degli imputati in quel processo, ad essere stato assolto con formula piena (per non aver commesso il fatto) dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. sentenza n. 10280/2015 passata in giudicato);
- 2 – con riferimento al reato edilizio menzionato nell’interdittiva sempre relativamente alla posizione dell’ing. -OMISSIS-, si tratterebbe di illecito irrilevante;
- 3 – in relazione alla perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, nell’ambito del processo -OMISSIS-, emergerebbe che l’ing. -OMISSIS- ha mostrato, sua sponte, ai funzionari della DIA le pistole – poi sequestrate – eppure tutte asseritamente regolarmente denunciate dallo stesso alla Questura di Reggio Calabria (-OMISSIS-); il processo penale sarebbe destinato alla prescrizione;
- 4 – sarebbe attribuito all’ing -OMISSIS-un fatto reato in realtà commesso dal defunto padre, ing. -OMISSIS--, e cioè “*abbandono o comunque deposito incontrollato di rifiuti costituiti da materiali materiali .....*” in violazione alle norme di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti; tale vicenda sarebbe comunque chiusa con l’emissione di un decreto penale di condanna che ha estinto il reato;
- 5 – quanto alla denuncia sporta dallo stesso ing. -OMISSIS-, in data 16.7.2002 di un incendio doloso sul cantiere del cimitero di -OMISSIS- appaltato allo stesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, si tratterebbe di un attentato patito;

6 - per ciò che attiene al punto 6 dell'interdittiva, che non è altro che la tautologica riproduzione del motivo di cui al punto 3 della stessa, valgono le medesime considerazioni fatte a proposito di quest'ultimo punto.

7 - in ordine al rapporto tra l'ing. -OMISSIS- e -OMISSIS- sarebbe errato il periodo in cui si attribuisce la rappresentanza legale della -OMISSIS-. , che sarebbe – diversamente da quanto indicato nell'interdittiva – riferibile all'epoca dal 6 luglio 2005 al 28 settembre 2007, mentre la -OMISSIS- è stata sottoposta a sequestro soltanto a far tempo dal 2014; sarebbe indimostrata l'affermazione secondo la quale -OMISSIS- attraverso la -OMISSIS- avrebbe favorito la schermatura di affari che il-OMISSIS-nel settore dei lavori pubblici;

8 – errata sarebbe l'affermazione secondo cui la -OMISSIS- attraverso la partecipazione -OMISSIS- si sarebbe accaparrata dal 1999 al 2014 appalti pubblici per € 65.000.000,00; in quanto nel periodo predetto la -OMISSIS- avrebbe avuto un portafoglio ordini di complessivamente soli € 13.647.000,00 in tutti e 15 gli esercizi; inoltre non troverebbe riscontro l'affermazione secondo cui i fornitori della Società “*per gli anni 2006/2007*” sarebbero “*società tutte colpite da provvedimenti di sequestro o di confisca, in quanto riconducibili alla criminalità organizzata reggina. Le numerose forniture effettuate alla -OMISSIS-, negli anni 2006/2007, dalle ditte interessate da provvedimenti giudiziari, sono sintomatiche di una rete di rapporti di affari dell'impresa con diverse imprese mafiose reggine*”; in particolare le imprese -OMISSIS- (fornitura di appena € 160,00) al tempo non sarebbero state ravvisate da nessuna autorità come mafiose;

9 – ancora la sentenza -OMISSIS-, resa dal Tribunale di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-ha inoltre assolto i Sigg.-OMISSIS-del reato loro ascritto di intestazione fittizia di beni aggravato dall'aver agevolato la criminalità organizzata per non aver commesso il fatto ed ha ordinato il dissequestro di tutti i beni, compresa -OMISSIS- in favore degli aventi diritto.

10 – quanto ancora all'interdittiva -OMISSIS- S.r.l la Prefettura si sarebbe limitata, per ciò che attiene alla -OMISSIS-, a porre a fondamento del

provvedimento di interdittiva il mero rapporto parentale, senza asseritamente fornire alcun dato sul coinvolgimento dell'ing. -OMISSIS-nella attività economica e gestionale della -OMISSIS-, né tantomeno alcuna forma di suo possibile condizionamento mafioso nei confronti di essa -OMISSIS-.

All'udienza di discussione del 28 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

II – L'appello è infondato.

III - Con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio che già con la sentenza n. 820 del 2020, la Sezione ha avuto modo di pronunziarsi a riguardo, evidenziando – incidentalmente ed indipendentemente dal giudizio della Corte di giustizia - che *“l'assenza di una necessaria interlocuzione procedimentale in questa materia non costituisca un vulnus al principio di buona amministrazione, perché, come la stessa Corte UE ha affermato, il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che «queste rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti» (sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35 e giurisprudenza ivi citata) e, in riferimento alla normativa italiana in materia antimafia, la stessa Corte UE, seppure ad altri fini (la compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto europolitano), ha di recente ribadito che «il contrasto al fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici» (Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37)”*.

Ed ancora questa Sezione ha chiarito che “la delicatezza della ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale delle organizzazioni mafiose, richiesta all'autorità amministrativa, può comportare anche un'attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio

procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, come ha pure chiarito la Corte di Giustizia UE nella sua giurisprudenza (ma v. pure Corte cost.: sent. n. 309 del 1990 e sent. n. 71 del 2015), o slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo (Cons. St., sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565)”.

A maggior ragione ad esito della pronunzia di irricevibilità della Corte di giustizia, come sopra richiamata dalla difesa erariale, non vi è motivo per discostarsi dall’orientamento espresso, né si rinvergono – alla luce delle richiamate pronunzie della Corte europea – motivi per l’ulteriore invio della questione di interpretazione.

IV – Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati insieme sulla base del consolidato orientamento della Sezione.

La parte appellante cerca di sminuire tutti gli elementi posti a base dell’informativa, attraverso un’operazione di frammentazione.

Orbene, al di là di qualche imprecisione, che l’appellante ha voluto sottolineare nei propri atti, vale riaffermare quanto segue.

V – La giurisprudenza della Sezione (*ex multis* n. 2343 del 2018) è consolidata nell’affermare che l’interdittiva antimafia costituisce misura di carattere cautelare, volta a anticipare la soglia di prevenzione, che non richiede la necessaria prova di un fatto né la sussistenza di responsabilità penali, ma solo la presenza di un quadro indiziario univoco e concordante, in base al quale sia plausibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un possibile condizionamento da parte di queste. Ai fini della legittimità del provvedimento, risulta essenziale l’individuazione rigorosa di tutti gli elementi raccolti volti a dimostrare il pericolo dell’ingerenza mafiosa

nelle aziende coinvolte, quali ad esempio le frequentazioni con esponenti mafiosi, le interessenze familiari ed economiche.

Ne discende l'irrilevanza – in sé - di quanto dedotto dall'appellante con riferimento alla posizione dell'Amministrazione in relazione agli esiti del procedimenti penali relativi all'operazione -OMISSIS-, né tanto meno possono assumere alcun rilievo l'affermata presumibile conclusione per prescrizione del procedimento inerente alle armi.

Anche l'episodio riferito in cui l'amministratore avrebbe denunciato un incendio di per sé non esclude l'esposizione al rischio di infiltrazione mafiosa. La funzione preventiva dell'informativa, infatti, risulta diretta anche ad arginare il pericolo di situazioni di c.d. contiguità soggiacente, ovvero proprio quella determinata a causa di atti tali da compromettere la capacità di autodeterminazione dell'operatore.

VI – Ancora sui rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, dell'impresa e familiari, essi assumono rilievo laddove, per la loro natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lascino ritenere, per la logica del «più probabile che non», che l'impresa abbia una una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto.

Si è avuto modo di affermare a riguardo che una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (come vorrebbe riferire l'appellante al caso che occupa) che il parente di un mafioso sia anch'egli mafioso, ma per la considerazione che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, che, per l'appunto, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della 'famiglia'. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, anche ove non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le

peculiari realtà locali, ben potendo l'Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l'esistenza – su un'area più o meno estesa – del controllo di una 'famiglia' e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (cfr. Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792).

VII – Orbene, senza ripetere tutti i singoli indizi che si sono enucleati in fatti, nella fattispecie in questione, si evincono una pluralità di elementi, quanto a legami familiari, a coinvolgimento nelle vicende penali, a rapporti societari e successioni nelle cariche sociali, a vicinanze nelle attività economiche che gli indizi raccolti dalla Amministrazione, riguardati nella loro pluralità e globalità e inquadrati nel contesto economico-sociale di riferimento, sono idonei a dimostrare il concreto rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nell'azienda in esame.

VIII – Da quanto sin qui evidenziato discende la completezza istruttoria e motivazionale dell'informativa e la conseguenza infondatezza dei motivi di censura dedotti, anche in via derivata, con riferimento ai provvedimenti oggetto di gravame.

IX – Quanto all'ultimo punto di censura, deve ritenersi che essa non attiene alla legittimità del provvedimento ma ad una diversa valutazione della situazione personale degli interessati, rispetto alla quale, peraltro, l'appellante non produce alcuna idonea documentazione a supporto.

Lamenta, infatti, l'appellante che nella presente controversia, il T.A.R. non avrebbe valutato la sospensione e/o rimessione alla Corte cost. dell'art. 92 d.lgs.n. 159/2011, che in materia di interdittive antimafia preclude al Prefetto la possibilità di escludere le decadenze ed i divieti previsti, nel caso di mancanza dei mezzi di sostentamento all'interessato ed alla sua famiglia, analogamente a quanto già fatto con l'ordinanza 11 dicembre 2020 n. 732.

In assenza di precisi dati a riguardo, ritiene il Collegio che non vi siano elementi per ritenere inficiato il provvedimento che – al contrario – appare giustificato dalla motivata necessità di prevenire il pericolo del fenomeno mafioso, i cui aspetti di perniciosità sono stati da ultimo evidenziati dalla

Corte Costituzionale con la sentenza del 26 marzo 2020 n. 57 quanto alle conseguenti lesioni della libera concorrenza, nonché della dignità e libertà umana.

X – Vale ricordare, ancora, che l'avvenuta interdizione determina un'incapacità giuridica *ex lege* ad essere titolare di rapporti giuridici con la pubblica amministrazione. Il legislatore, infatti, vieta alle amministrazioni di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, autorizzare, rilasciare o, comunque, consentire concessioni ed erogazioni di denaro a favore di operatori economici, nei confronti dei quali sussista una causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011 (art. 94, d.lgs. 159/2011). Secondo la giurisprudenza consolidata, l'incapacità in parola ha natura parziale in quanto limitata ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione e temporanea in quanto può cessare o per effetto dell'annullamento (amministrativo o giudiziario del provvedimento de quo) o per effetto di un successivo provvedimento del Prefetto, che attesta il venir meno delle condizioni ostative precedentemente riscontrate, nel senso di precludere all'imprenditore (persona fisica o giuridica) la titolarità della posizione soggettiva, che lo renderebbe idoneo a ricevere somme dovute gli dalla pubblica amministrazione, anche a titolo risarcitorio in relazione ad una vicenda sorta dall'affidamento (o dal mancato affidamento) di un appalto (Cons. Stato, Ad. plen. 3/2018).

Peraltro, va osservato che, in vero, il d.lgs. 159/2011 reca gli strumenti per addivenire alla continuità dell'impresa con finalità di tutela del lavoro ove ricorrano i presupposti di cui alla disciplina.

XI – Per quanto sin qui ritenuto, l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado.

La parte appellante è condannata, in ragione del criterio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite, che sono determinate in complessivi euro

3000,00 (tremila/00) da liquidarsi a favore delle Amministrazioni resistenti in parti eguali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza -OMISSIS-.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, determinate in complessivi euro 3000,00 (tremila/00), da liquidarsi a favore delle Amministrazioni resistenti in parti eguali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Franco Frattini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.